

Allegato "B" all'Atto Rep. n. 18391

Racc. n. 10928

STATUTO
"PORTA COELI FOUNDATION -
Fondazione di Partecipazione ETS"

* * *

Art. 1 - Costituzione - Durata

1) E' costituita la Fondazione denominata:

"PORTA COELI FOUNDATION -
Fondazione di Partecipazione ETS"

La fondazione potrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto una volta avvenuta la iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2) Socio Fondatore è il signor **ERTICO Aniello**, nato a Potenza il 26 aprile 1973, residente in Genzano di Lucania (PZ), alla Località Piano Damiano s.n.c., codice fiscale RTC NLL 73D26 G942K.

3) La Fondazione ha durata illimitata; essa risponde al principio ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto schema delle fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

Art. 2 - Sede

1) La Fondazione ha sede legale in Genzano di Lucania (PZ), alla Località Piano Damiano s.n.c. e sede operativa in Venosa (PZ), al Largo Dinardo n.1.

2) Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e potrà, sia in Italia che all'estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro e si ispira ai valori cristiani della centralità della persona umana, ha come obiettivo l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui appresso e comunque il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, e precisamente:

a) promuovere l'umanesimo mediante erogazione di formazione specialistica, alta formazione, formazione continua, servizi al lavoro, assumendo nei tempi che il Consiglio d'indirizzo riterrà utili la continuità con quanto già realizzato in tal senso dal Comitato Porta Coeli (P.I. 01947760763 cod. fisc. 96078400767), con particolare riferimento all'accreditamento regionale acquisito dal predetto Comitato in data 1 dicembre 2015 con D.D. 2015/D 02137;

b) promuovere l'arte e la cultura quali vettori ideali per la salvaguardia dei valori di crescita individuale e collettiva, di fratellanza, di emancipazione, di sviluppo sociale ed economico anche attraverso iniziative di curatele artistiche, realizzazione e partecipazione ad eventi, mediante la gestione diretta di strutture e/o incubatori culturali;

c) la salvaguardia e la promozione dei talenti e del potenziale dell'individuo mediante la realizzazione di attività multidisciplinari che ne promuovano la crescita, l'evoluzione ed il benessere socio relazionale.

La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali purché non in contrasto con la natura dell'ente.

*Registrato a Potenza
il dì 8 gennaio 2019
al n. 129 serie 1T*

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a)** partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
- b)** stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; nonché qualsiasi altra attività o negozio che si renda opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- c)** amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- d)** svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a)** dal fondo di dotazione originario, pari a complessivi **Euro 58.490,00 (cinquantottomilaquattrocentonovanta virgola zero zero)**, costituito dalla collezione d'arte di titolarità esclusiva del socio fondatore ERTICO Aniello, quale meglio analiticamente descritta e valutata nella relazione di stima redatta dalla Dott.ssa Merisabell CALITRI, nata a Potenza il 18 marzo 1993, domiciliata in Acerenza (PZ), alla via Umberto I n. 47, asseverata con giuramento davanti al Notaio Vito Pace di Potenza in data 4 dicembre 2018, rep. n. 18289, relazione redatta in data 17 novembre 2018;
- b)** da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- c)** dai fondi di riserva comunque costituiti;
- d)** da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, aventi per oggetto sia beni mobili che beni immobili, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- e)** da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Religiosi, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i soci fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi del combinato disposto dei successivi articoli 8 e 19, comma 3°.

Art. 5 - Fondo di Gestione

1) Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- a)** dalle rendite e dai proventi del patrimonio;
- b)** dai contributi versati dai fondatori e dai partecipanti;
- c)** dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, stru-

mentali e connesse della Fondazione;

d) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, diversa dalle previsioni di cui al precedente art. 4.

2) Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione e non potranno in nessun caso essere distribuite ai Soci, neanche in modo indiretto.

Art. 6 - Soci

1) E' Fondatore il Socio **ERTICO Aniello**, che ha sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto.

Nel caso in cui il socio fondatore, **ERTICO Aniello**, non voglia (dimissioni) o non possa (decesso ovvero sopravvenuta e comprovata incapacità in cui lo stesso dovesse versare) mantenere la qualifica di Socio Fondatore, subentra in luogo di questi, la germana di esso Fondatore, **ERTICO Angela**, nata a Potenza il 27 giugno 1970, residente in Genzano di Lucania (PZ), alla via Messina n. 1, codice fiscale RTC NGL 70H67 G942I.

2) Alla Fondazione, possono altresì aderire, quali Soci partecipanti, altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private che condividano gli scopi e le finalità della Fondazione.

L'ammissione dei Soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del numero 3 del successivo art. 11.

I Soci partecipanti, oltre al contributo sopra indicato, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I nominativi dei Soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi e la data di cessazione o di recesso dalla partecipazione.

La qualifica di Socio partecipante permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.

3) Gli Enti pubblici eventualmente aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario.

4) Il Consiglio di Indirizzo può, infine, designare, quali soci onorari della Fondazione, i cittadini di provata ed indiscussa moralità che si siano distinti nel campo dell'impegno civile e culturale, nonché della solidarietà sociale.

I soci onorari non sono nè elettori, nè eleggibili; la loro ammissione non è subordinata al versamento di contribuzione alcuna.

Art. 7 - Decadenza e recesso

1) La qualità di Socio partecipante della Fondazione si perde per morte, decadenza o per recesso.

2) I Soci fondatori ed onorari non possono in alcun caso essere dichiarati decaduti.

La decadenza del Socio partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, più in generale, per violazione degli obblighi contenuti nello Statuto.

3) Il recesso, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunica-

to formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno; e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo.

4) In nessun caso i soci hanno diritto al rimborso delle quote versate e delle altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 8 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione e purchè sia avvenuta l'iscrizione nel Registro unico degli Enti del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre fondazioni del Terzo Settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale.

Art. 9 - Organi

1) Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- il Vice Presidente - Tesoriere;
- il Presidente onorario, ove nominato;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- Il Revisore dei Conti;
- il Segretario.

Art. 10 - Consiglio di Indirizzo

1) Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari.

La carica di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo ha un numero di componenti dispari e variabile, nominati dal Fondatore.

Ne fa parte, a vita, il Fondatore **ERTICO Aniello**.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica, gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita.

L'esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Indirizzo sono revocabili dal Fondatore in qualunque tempo, anche senza giusta causa.

In caso di revoca, anche senza giusta causa, nulla è dovuto al componente del Consiglio di Indirizzo revocato, a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico nella Fondazione come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

2) Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti compiti:

a) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione, tenendo conto di quanto previsto dai successivi articoli 11 e 12;

- b)** nomina, ove opportuno, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario della Fondazione, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;
- c)** nomina il Revisore dei Conti;
- d)** approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie;
- e)** approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f)** determina, in conformità alla normativa vigente, l'eventuale emolumento spettante al Revisore dei Conti;
- g)** vigila sull'operato del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente della Fondazione;
- h)** regola le incompatibilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e del Presidente della Fondazione;
- i)** approva i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, adottati dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal superiore articolo 7;
- l)** delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità al combinato disposto degli articoli 8 e 19, comma 3°;
- m)** designa, ai sensi di quanto previsto dal numero quattro del precedente articolo 6, i soci onorari della Fondazione.

3) Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, come meglio precisato al successivo art. 17, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno due dei suoi membri.

4) Il Consiglio di Indirizzo viene convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificata almeno con due giorni di preavviso.

5) Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, per le quali è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

6) Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono redatti appositi verbali, sottoscritti da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da cinque a dieci membri, compreso il Presidente.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo.

2) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componen-

ti sono rieleggibili.

3) Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo, ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a) propone al Consiglio di Indirizzo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività suindicate;

b) predispone il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

c) determina l'entità dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori;

d) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione da parte dei Soci partecipanti; delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione; la ammissione dei ulteriori Soci partecipanti è fatta coerentemente alle finalità perseguite e le attività di interesse generale svolta e nel rispetto del principio di democraticità e di non discriminazione;

e) modifica, ove necessario, le quote annuali di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci fondatori;

f) adotta i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, nei casi previsti dal precedente art. 7, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

g) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

h) propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

i) approva l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;

j) delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie;

k) stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

l) svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto.

4) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rispondono delle singole decisioni assunte in seno al Consiglio di fronte a coloro che li hanno nominati.

5) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

6) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente procede, inoltre, alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail certificata, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

7) Il Componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica, il Consiglio di Indirizzo provvede alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

8) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano per età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario.

Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, non è previsto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio.

Art. 12 - Presidente della Fondazione e Vice Presidente

1) Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione; sovrintende all'attività amministrativa e coordina l'operato degli organi.

2) Compiti del Presidente sono:

a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione;

b) adottare, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile;

c) vigilare sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività;

d) trasmettere ai Soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i Soci;

e) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione.

3) In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente della Fondazione è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice Presidente - Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri, fatta eccezione per il primo Vice Presidente - Tesoriere che viene nominato in sede di atto costitutivo.

Il Vice Presidente - Tesoriere provvede all'apertura di un conto corrente bancario e/o postale a nome della Fondazione e, con firma disgiunta da quella del Presidente della Fondazione, procede all'incasso di somme, di qualsiasi ammontare, che vengano corrisposte a qualsiasi titolo alla Fondazione da privati, Enti o Istituzioni di varia natura, rilasciando valida e liberatoria quietanza, nonchè ai pagamenti necessari per l'espletamento delle attività della Fondazione stessa.

Articolo 13 - Presidente Onorario

Il Consiglio di Indirizzo, ove lo ritenga opportuno, su proposta del Presidente, potrà procedere alla nomina del Presidente Onorario della Fondazione, con funzione di garanzia della serietà, dell'onorabilità e del prestigio della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà partecipare con funzione consultiva, e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Assemblea di Partecipazione

1) L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2) L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

4) Delle adunanze dell'Assemblea sono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 15 - Revisore dei Conti

1) Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

2) Il Revisore è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

3) Il Revisore può assistere, senza diritto di voto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

4) Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile; il relativo eventuale emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente, dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina. Il Consiglio potrà, in alternativa, deliberare il solo rimborso delle spese sostenute e documentate, in ragione del suo ufficio.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio stesso, fatta eccezione per il primo Segretario che viene nominato in sede di atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione su apposito libro.

Art. 17 - Esercizio Finanziario

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 ottobre, il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo e la sottopone al Consiglio

di Indirizzo, che la approva entro i successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo, che lo approva entro il successivo 30 aprile. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Art. 18 - Incompatibilità

1) La carica di Presidente della Fondazione e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione; il Consiglio di Indirizzo regola, se ne ricorrono i presupposti, i casi di incompatibilità degli Amministratori entro tre mesi dalla costituzione della presente Fondazione.

Art. 19 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione

1) Le modifiche del presente Statuto sono riservate alla competenza del Consiglio di Indirizzo.

2) Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Consiglio di Indirizzo.

3) Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra Fondazione o ad altro ente no-profit, aventi finalità analoghe; il tutto sulla base di deliberazioni assunte, all'uopo, dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 20 - Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Potenza.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Sottoscritto:

ANIELLO ERTICO

ANGELA ERTICO

ANTONIO SALUZZI

GABRIELLA SABINO

FRANCESCA DE TRANA

MARIELLA PELLEGRINO - TESTE -

BIAGIO MATERA, TESTE

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)